

SPECIFICA TECNICA

Allegato 1 al Capitolato Tecnico per la fornitura di derrate alimentari per le mense obbligatorie di servizio in gestione diretta/mista della Marina Militare.

Nella presente Specifica Tecnica, che costituisce parte integrante del Capitolato Tecnico a cui è allegata, sono definite le caratteristiche delle derrate alimentari oggetto della fornitura.

La fornitura dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dal D.M. nr. 65 del 10.3.2020 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare (Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari).

I generi alimentari oggetto della fornitura sono indicati nell'Annesso n.1, che costituisce parte integrante della presente Specifica Tecnica.

Le quantità dei singoli generi indicati nella presente Specifica Tecnica e stabiliti in gara sono presunti e non tassativi e pertanto l'aggiudicazione del singolo lotto non impegna l'Amministrazione ad emettere ordinativi di fornitura, in quanto gli approvvigionamenti verranno disposti dai singoli Comandi/Enti ordinanti in base alle effettive necessità che potranno variare al verificarsi di eventi tipo quelli di seguito riportati a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

- giorni di presenza delle Unità Navali nel porto di assegnazione;
- variazioni del numero dei commensali a seguito di temporanee assenze, rischieramento fuori sede di personale o di contingenti;
- istituzione, trasformazione, soppressione, riorganizzazione o cambio di sede di Comandi;
- soppressione o apertura di mense di servizio;
- modifica delle modalità di gestione di singole mense (esternalizzazione);
- esecuzione di lavori che comportino la temporanea chiusura di singole mense.

Pertanto la DITTA aggiudicataria/fornitrice (nel seguito indicata come "DITTA") dovrà fornire esclusivamente le quantità ordinate senza che possa avere nulla a pretendere se non il corrispettivo per le prestazioni correttamente effettuate.

E' TASSATIVAMENTE VIETATA LA FORNITURA DI PRODOTTI (alimenti) OGM o riportanti in etichetta l'indicazione "contiene OGM".

CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA E TRACCIABILITA'

Tutte i prodotti forniti devono essere confezionati ed etichettati conformemente alle prescrizioni di legge. L'etichettatura dei prodotti deve essere conforme alla normativa vigente, nazionale ed europea, per ciascuna classe merceologica e per le tipologie specifiche di produzione/allevamento.

Le etichette devono essere tutte in lingua italiana e chiaramente leggibili, con il termine minimo di conservazione ben visibile e leggibile in ogni confezione.

Devono essere apposte sulle singole confezioni in modo da non essere asportabili e/o sostituibili in alcun modo. Le etichette che identificano i vari prodotti alimentari non devono indurre in errore e devono essere il più possibile esaurienti secondo quanto previsto dalla normativa vigente e successive modifiche e/o integrazioni.

I prodotti di provenienza biologica dovranno rispondere inoltre ai requisiti di etichettatura previsti dalla normativa speciale per questa tipologia di prodotti.

Prodotti privi di etichettatura o con etichetta staccata, abrasa o non ben leggibile o incompleta, o comunque non rispondente alle previsioni di legge non saranno accettati.

La DITTA si fa garante che tutti gli operatori del settore alimentare che concorrono alla filiera di produzione dei prodotti forniti adempiano all'obbligo di assicurare la rintracciabilità di qualsiasi

sostanza destinata a far parte di un alimento o di un mangime e di disporre sistemi di registrazione per documentare la destinazione dei propri prodotti.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Tutti i prodotti forniti:

- devono soddisfare tutti i requisiti minimi indicati nella presente Specifica Tecnica e nel Capitolato Tecnico a cui è allegata;
- devono essere conformi alla normativa vigente, italiana e comunitaria, compresi tutti gli eventuali aggiornamenti che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione della fornitura, che regolamenta la loro produzione, confezionamento, conservazione, trasporto, etichettatura, commercializzazione e utilizzazione;
- devono rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza alimentare;
- in generale, devono rispettare tutte le norme, italiane e comunitarie, di settore relative alla fornitura oggetto della presente Specifica Tecnica, nonché gli eventuali aggiornamenti che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione della fornitura.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si riassume l'attuale quadro generale normativo di riferimento:

- **Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 110**, Attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana;
- **Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 68**, Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale;
- **Regolamento (CE) n. 1760/2000** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio;
- **Regolamento (CE) n. 1825/2000** della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- **D.M. 30 agosto 2000**, del *Ministero delle politiche agricole e forestali*, Indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 sull'etichettatura obbligatoria e su quella facoltativa delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine;
- **Regolamento (CE) n. 178/2002** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- **Decreto Legislativo 29 luglio 2003, n. 267**, Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari;
- **Regolamento (CE) n. 853/2004** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
- **Decreto Direzione Generale di Sanità n. 5851 del 20 aprile 2005**;
- **Regolamento (CE) n. 2073/2005** della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- **Regolamento (CE) n. 834/2007** del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- **Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193**, Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel

medesimo settore;

- **Regolamento (CE) n. 1441/2007** della Commissione, del 5 dicembre 2007 , che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;
- **Regolamento (CE) n. 543/2008** della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame;
- **D.M. 3 agosto 2011, n. 5464**, del *Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali*, Norme in materia di leggibilità delle informazioni inerenti l'origine dei prodotti alimentari;
- **Regolamento (UE) n. 1169/2011** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 , relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
- **Regolamento (UE) n. 1308/2013** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
- **D.M. 16 gennaio 2015, n. 876**, Nuove indicazioni e modalità applicative del regolamento (CE) n. 1760/2000 per quanto riguarda il titolo II relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine a seguito delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 653/2014;
- **Regolamento (UE) 2017/625** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);
- **Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 231**, Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n. 1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»;
- **D.M. 10 marzo 2020, n. 65**, Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari;
- **Decreto Legislativo 2 febbraio 2021, n. 27**, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165** della Commissione del 15 luglio 2021 che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi;
- **Regolamento delegato (UE) 2023/2465** della Commissione, del 17 agosto 2023, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova e abroga il regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione;

- **Decreto Legislativo 6 ottobre 2023, n. 148**, Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;
- **Disciplinari di prodotto DOP, IGP, STG** se applicabili.

LOTTI: 1 – 2

ALIMENTI CONSERVATI

PRODUZIONE

I prodotti devono essere interi, sani, puliti, consistenti, esenti da parassiti, da lesioni e/o ammaccature. Difetti/alterazioni assenti. Di buona qualità.

La DITTA dovrà assicurare e dimostrare che i prodotti forniti siano conformi alle norme di igiene e sicurezza in vigore.

La DITTA dovrà consegnare all'AMMINISTRAZIONE, dichiarazioni scritte attestanti l'avvenuto autocontrollo, rilasciate nelle forme e nei modi previsti dalla legge da parte del produttore nonché documentazione aggiornata comprovante l'esecuzione di controlli analitici con cadenza almeno trimestrale.

Saranno respinti tutti quei prodotti che non soddisferanno il parametro della qualità. L'AMMINISTRAZIONE è arbitro dell'accettabilità o meno dei prodotti che la DITTA avrà consegnato; la vista e l'accettazione non solleva la DITTA dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti della merce stessa.

ETICHETTATURA - TRACCIABILITA' E RINTRACCIABILITA'

I prodotti devono rispettare tutte le norme in materia di etichettatura, tracciabilità e informazioni ai consumatori.

In ottemperanza alla normativa vigente, la DITTA dovrà essere in grado, a partire dal lotto indicato sui prodotti forniti, di effettuare le opportune operazioni di tracciabilità e rintracciabilità nonché, in caso di necessità, di provvedere alle opportune operazioni di richiamo e tempestivo ritiro dei prodotti. I documenti di trasporto dovranno altresì recare in chiaro l'indicazione del lotto fornito; l'indicazione potrà eventualmente comparire su un documento dedicato allegato ai documenti di trasporto.

CONFEZIONAMENTO

Indicato per ogni singolo prodotto nell'Annesso 1.

Per i prodotti di questi lotti la DITTA è tenuta a consegnare all'AMMINISTRAZIONE (MARIUGCRA), prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, copia delle schede tecniche dei prodotti in fornitura.